



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 11/04/2024

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2026 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì UNDICI del mese di APRILE alle ore 21:00, nella sede del Comune in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
FUMAGALLI DAVIDE	SI	
BIFFI GIACOMO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI	SI	
LETTIERI VINCENZO	SI	
ERBA IRENE	SI	
COLOMBO CLARA	SI	
RIGATO MICHELA	SI	
USAI DAVIDE	SI	
BAIONI ALESSANDRA	SI	
BARAGETTI DAVIDE	SI	
TRESOLDI IVANO	SI	
ARDEMAGNI KATIA	SI	
MORENA VINCENZO	SI	

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Lettieri Vincenzo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore alla Programmazione Economico-Finanziaria Dott.ssa Clara Colombo che illustra il contenuto della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 e richiamato in particolare l'articolo 43 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 654 e seguenti, della Legge n. 147/2013, il tributo TARI è finalizzato alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, **domestiche e non domestiche**;

- l'adozione di un “**metodo normalizzato**” al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art.1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

RILEVATO CHE l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la

relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

ATTESO CHE l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATI:

- la variazione al comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per effetto del D.L. n. 16/2014 con eliminazione del limite del 7% sul costo complessivo del servizio, previsto per il finanziamento di riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 659; il Comune può coprire tali costi attraverso la fiscalità generale;
- l'art. 18, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 22/1997 e Linee Guida Ministeriali Tares che prevede l'assimilabilità quantitativa e qualitativa dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654 bis, della Legge n. 147/2013 (inserito dal D.L. n. 78/2015, art 7, comma 9) che cita “tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale prevista dal D. Lgs. n. 22/1997, alla tariffa integrata ambientale prevista dall'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011;

VISTI:

- il Piano Economico Finanziario 2024/2025, redatto in conformità al MTR-2 approvato da ARERA con delibera 363/2021/R/RIF così come integrata dalla delibera 389/2023/R/RIF così come presentato all'Amministrazione Comunale dal soggetto gestore (Società CEM Ambiente S.p.A) con prot. 4590/2024 in data 29/03/2024 e la relazione al piano finanziario 2024-25 e la dichiarazione di veridicità trasmessa dalla società CEM Ambiente S.p.A) con prot. 5128/2024 in data 10/04/2024;
- l'acquisizione di tale relazione da parte dell'Ente;
- l'allegazione di tale documentazione come parte integrante e sostanziale al presente atto;

ESAMINATO l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) 2024/2025 e ritenuto meritevole di approvazione;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, così come modificato dal D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (Decreto Crescita) il quale testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...»;

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità

di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime »;

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Uditi:

- la relazione dell'Assessore alla Programmazione Economico-Finanziaria Dott.ssa Clara Colombo;
- l'intervento del Consigliere Arch. Morena Vincenzo che evidenzia che la documentazione, messa a disposizione solo nel pomeriggio, non ha consentito di preparare adeguatamente il punto;
- la replica dell'Assessore Colombo;
- l'intervento da parte del Sindaco a ulteriore chiarimento;

ACCERTATO CHE la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n.9; contrari n.1 (Sig. Ivano Tresoldi) e n.3 astenuti (Sigg. Davide Baragetti, Katia Ardemagni e Vincenzo Morena) espressi da n.13 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare il “PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TA.RI.) RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E RELAZIONE ANNI 2024/2025”, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale sua parte integrante e sostanziale, in quanto propedeutico alla formazione delle tariffe della TARI anno 2024.
3. Di dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
4. Di dare atto che il PEF 2024-2025 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da una tabella riepilogativa dei costi **(all.1)** e dalla relativa relazione di accompagnamento **(All 1a)**;
5. Di dare atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite l’apposito Portale del Federalismo fiscale al fine della sua pubblicazione.
7. Di dichiarare la presente, con separata votazione: voti favorevoli n.9; contrari n.1 (Sig. Ivano Tresoldi) e n.3 astenuti (Sigg. Davide Baragetti, Katia Ardemagni e Vincenzo Morena), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

=====

Allegati: - A. Piano Economico Finanziario;
- B. Relazione accompagnatoria;
- C. Dichiarazione di veridicità;
- pareri.

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2026 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 11.04.2024

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 11.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott. Filippo Maria PROIETTI



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 11/04/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2026 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Consigliere LETTIERI VINCENZO

DOTT. RONCEN IVAN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).